GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1892 — **ROMA** — GIOVEDI 30 GIUGNO — NUM. 152

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **295** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

Art. 1.

Fino all'approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1892-93, e non oltre il mese di dicembre 1892, il Governo del Re è autorizzato a riscuotere le entrate ordinarie e straordinarie, a smaltire i generi di privativa, secondo le tariffe vigenti, ed a pagare le spese ordinarie e straordinarie che non ammettono dilazione e quelle dipendenti da leggi e da obbligazioni anteriori, in conformità dei detti stati di previsione, presentati alla Camera dei deputati nel dì 25 novembre 1891, secondo le disposizioni, i termini e le facoltà contenute nei relativi disegni di legge per la loro approvazione, tenuto conto altresì delle posteriori note di variazioni fino al 30 maggio 1892 e degli effetti del disegno di legge n. 120, che modifica la spesa per le strade comunali obbligatorie.

Art. 2.

Pei prelevamenti dai fondi di riserva il Ministero potrà anche eccedere la quota proporzionale al tempo stabilito dall'articolo precedente per l'esercizio provvisorio del bilancio, giustificandone l'assoluta necessità con apposito decreto da annettersi ai mandati o agli ordini di pagamento.

Art. 3.

Nulla sarà innovato, fino all'approvazione degli stati di previsione predetti, negli ordinamenti organici dei vari servizi pubblici e dei relativi personali, nonchè negli stipendi ed assegnamenti approvati, pei diversi Ministeri e amministrazioni dipendenti, con la legge del bilancio di previsione 1891-92 e con quella di assestamento del bilancio medesimo, salvo le disposizioni derivanti da leggi speciali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Monza, addì 28 giugno 1892.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

Il numero 296 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato, sulla base della tariffa generale doganale e delle tariffe convenzionali annesse al trattato di commercio e navigazione sottoscritti il 26 febbraio 1888, il 6 dicembre 1891 e 19 aprile 1892, ad applicare, sino al 31 dicembre 1892, una convenzione provvisoria di commercio e navigazione che potesse essere conclusa con la Spagna.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Monza, il 28 giugno 1892.

UMBERTO.

BRIN.
GIOLITTI.
LACAVA.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

Il Numero 297 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione sarà data ai seguenti atti internazionali relativi al servizio postale, dei quali segue il tenore, sottoscritti in Vienna, il 4 luglio 1891 e le cui ratifiche furono ivi scambiate il 23 giugno 1892:

1° Convenzione postale universale, seguita da un protocollo;

2° Accordo pel cambio di lettere e di scatolette con valore dichiarato;

3° Accordo pel cambio di vaglia postali;

4° Convenzione pel cambio di pacchi postali, seguita essa pure da un protocollo;

5° Accordo pel servizio delle riscossioni;

6° Accordo pei libretti di riconoscimento.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione sarà data ugualmente all'accordo per l'intervento della Posta nelle associazioni a giornali ed a pubblicazioni periodiche, stipulato del pari in Vienna il 4 luglio 1891, al quale il Governo aderì con nota del Regio ambasciatore in quella residenza, in data del 10 aprile 1892, e le cui ratifiche furono ivi scambiate pure il 23 giugno 1892.

Art. 3.

La tassa proporzionale di assicurazione del valore degli oggetti circolanti per mezzo della Posta nello interno del Regno sarà ridotta, dal giorno della attuazione degli atti predetti, a cent. 10 ogni 300 lire di valore dichiarato.

Dallo stesso giorno il Governo avrà facoltà di determinare, per decreto Reale, il limite del peso dei campioni, circolanti pure nello interno del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Monza, addì 28 giugno 1892.

UMBERTO.

BRIN.
FINOCCHIARO APRILE.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

(*Gli Atti descritti nell'art. 1° della presente legge saranno pubblicati nei prossimi numeri di questa* Gazzetta Ufficiale).

Il numero 298 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Napoli è autorizzato per l'esercizio 1892 ad eccedere di L. 800,000 la sovrimposta ai tributi diretti iscritta nel bilancio comunale del 1891 per L. 3,185,724 48, rispondente alla media del triennio 1884-85-86 giusta la legge 6 marzo 1886.

Art. 2.

La somma annua netta che l'Amministrazione dello Stato pagherà al comune di Napoli per la gestione dei dazi di consumo in base alle leggi del 14 maggio 1881 n. 198 e del 15 gennaio 1885 n. 2892, è elevata a L. 11,500,000.

L'art. 11 della legge 15 gennaio 1885 n. 2892, è sostituito dal seguente:

« Quando, detratto dal prodotto lordo le spese di amministrazione e l'annualità di L. 11,500.000 a favore del comune, avanzerà una somma superiore a L. 6,000,000, sarà corrisposta al comune una somma eguale a quattro quinti dell'eccedenza.

« Sarà tenuto un conto a parte del prodotto derivante dagli aumenti di tariffa votati dal comune ed approvati con decreto reale del 1° febbraio 1892 n. 35, o che fossero approvati in seguito. Questo prodotto sarà devoluto per intero al comune.

Art. 3.

Nulla è innovato nelle disposizioni che regolano il servizio del prestito municipale unificato e delle obbligazioni emesse e da emettere per i lavori relativi al risanamento della città di Napoli, di cui nelle leggi 14 maggio 1881 n. 198 e 15 gennaio 1885 n. 2892.

Però a garanzia degli obblighi assunti con le leggi citate verso il Governo, il comune vincola espressamente i proventi dei dazi di consumo ad esso spettanti; al quale effetto la gestione governativa dei dazi stessi nella città di Napoli è prorogata per tutta la durata dei prestiti suaccennati, salvo che il comune offra altre ed idonee garanzie da approvarsi per legge.

Parimente nel caso di modificazioni legislative dei dazi di consumo sarà sostituita, se ed in quanto occorrerà, altra corrispondente garanzia.

Art. 4.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a riportare a 35 anni, dal 1° gennaio 1892, l'ammortamento di tutti i prestiti concessi al comune di Napoli, meno quello accordato con Regio decreto del 29 giugno 1883 per la costruzione degli edifizi scolastici, conservando per ciascun mutuo la misura d'interesse di originaria concessione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Monza, addì 28 giugno 1892.

GIOLITTI.

UMBERTO.

Visto, *Il Guardasigilli* BONACCI.

Il Numero 299 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvata la convenzione sottoscritta il 15 gennaio 1892 fra il presidente del Consiglio dei ministri, i ministri dell'interno, della giustizia, della guerra, del tesoro e della pubblica istruzione da un lato, ed il sindaco di Roma dall'altro, diretta a regolare, nei rapporti fra lo Stato ed il comune di Roma, l'esecuzione delle leggi 14 maggio 1881 n. 209 (serie 3ª), 3 luglio 1883 n. 1482 (serie 3ª) e 20 luglio 1890 n. 6980 (serie 3ª).

Art. 2.

La somma assegnata e vincolata integralmente ed esclusivamente alla esecuzione ed al pagamento delle opere pubbliche governative, che il comune di Roma si è assunto di costruire con la convenzione 14 novembre 1890, approvata con la legge 14 maggio 1881 n. 209 (serie 3ª), è limitata a ventisei milioni e settecento mila lire.

Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato ad anticipare al comune di Roma il pagamento della somma di dodici milioni di lire, rappresentante l'ammontare di pari somma dovuta per le ultime annualità di lire 2,500,000 per concorso dello Stato nelle opere edilizie e di ampliamento della città di Roma. Le ultime quattro annualità del detto concorso rimangono annullate, e la quinta è ridotta a lire 500,000.

Tale pagamento avrà luogo in rate annuali di un milione di lire, ed occorrendo pel pagamento degli impegni del comune, anche in un numero di rate minori, purchè l'ammontare di ciascuna di esse non ecceda lire 2,500,000.

Lo Stato provvederà i fondi necessari al pagamento delle dette somme, in conformità di quanto è prescritto per la esecuzione delle opere governative nella città di Roma dall'art. 3 della legge 20 luglio 1890 succitata.

Art. 4.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a fare al comune di Roma un prestito fino alla somma di quindici milioni e mezzo di lire, all'interesse annuo del 5 per cento, da servire a compiere il pareggio del bilancio e a fornirgli i mezzi per eseguire le opere pubbliche.

Questo prestito verrà somministrato per una somma non maggiore di dieci milioni entro l'anno 1892, ed il rimanente durante l'anno 1893, e sarà ammortizzato in trentacinque anni, osservate nel resto le condizioni e garanzie stabilite dalle leggi 11 maggio 1863 n. 1270 e 27 maggio 1875 n. 2779.

Art. 5.

Sotto l'osservanza delle condizioni e garanzie suddette, è inoltre autorizzata la Cassa dei depositi e prestiti a convertire i mutui finora da essa fatti al comune di Roma, in un prestito all'interesse annuo del 5 per cento, con ammortamento in trentacinque annualità, decorrendo dal 1° gennaio 1892.

Art. 6.

A favore del comune di Roma è derogato alla disposizione dell'articolo 1° della legge 25 marzo 1888 n. 5308, e gli è accordata facoltà di applicare l'aliquota media del triennio 1884-1886 all'imposta erariale sui terreni e fabbricati in qualunque modo aumentata.

Art. 7.

È approvata la spesa straordinaria di lire 1,000,000, da iscriversi al capitolo 70 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1892-93, per provvedere al pagamento delle spese in corso di liquidazione e alla esecuzione dei lavori occorrenti per la provvisoria conservazione delle opere eseguite nel palazzo di giustizia in Roma.

Tale somma sarà procurata nel modo stabilito dall'articolo 3 della legge 20 luglio 1890 n. 6980 (serie 3ª).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti

del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Monza, addì 28 maggio 1892.

UMBERTO.

GIOLITTI.
BONACCI.
PELLOUX.
MARTINI.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI.

Convenzione fra lo Stato e il comune di Roma del 15 gennaio 1892.

Per provvedere alla completa esecuzione delle convenzioni 14 novembre 1880 approvata con la legge 14 maggio 1881 n. 209 (serie 3ª) e 23 marzo 1883 approvata con la legge 8 luglio 1883 n. 1482 (serie 3ª) e per regolare, nei rapporti col comune di Roma, l'attuazione della legge 20 luglio 1890, n. 6980 (serie 3ª), il Governo, rappresentato da Sua Eccellenza il presidente del Consiglio dei ministri marchese Antonio Starrabba di Rudinì, dal ministro dell'interno barone Giovanni Nicotera, dal ministro di grazia e giustizia avvocato Bruno Chimirri, dal ministro della guerra generale Luigi Pelloux, dal ministro del Tesoro professore Luigi Luzzatti e dal ministro dell'istruzione pubblica professore Pasquale Villari, per una parte, ed il comune di Roma, rappresentato dal sindaco duca Onorato Caetani di Sermoneta per l'altra parte, hanno stipulato e stipulano la seguente convenzione.

Art. 1.

In relazione a quanto è prescritto dall'articolo 10 della legge 20 luglio 1890 n. 6980 (serie 3ª) il Governo del Re anticiperà al Comune di Roma il pagamento della somma di dodici milioni di lire, corrispondenti a pari somma dovuta per le ultime rate del concorso dello Stato ai lavori della capitale, di che nell'articolo 9 della legge succitata.

Tale somma verrà pagata in dodici rate annuali, di un milione ciascuna, ed occorrendo in un numero di rate minore, in ragione della scadenza degli impegni del Comune, purchè ciascuna di esse non ecceda le lire 2,500,000; e sarà destinata esclusivamente al pagamento delle obbligazioni legalmente assunte dal Comune, anteriormente al 1° luglio 1891, per pagare, fino alla concorrenza della detta somma, secondo la liquidazione definitiva dei lavori, le opere, le indennità di espropriazione, gli interessi e le spese pei servizi relativi all'esecuzione del piano regolatore.

I pagamenti saranno fatti direttamente dal Tesoro dello Stato, in base ai mandati legalmente emessi dall'Amministrazione municipale, in conformità delle norme stabilite dall'articolo 2 della convenzione 23 marzo 1883, approvata con la legge 8 luglio 1883 e dall'art. 12 della legge 20 luglio 1890.

Art. 2.

Entro un anno dalla data della presente convenzione, il comune di Roma dovrà rendere conto della somma di lire ventisei milioni e settecentomila, alla quale vengono ridotti i trenta milioni di lire destinati al compimento delle opere governative, ai termini dell'articolo 11 della convenzione 14 novembre 1880, approvata con la legge 14 maggio 1881.

Il rendiconto avrà luogo mediante la produzione della prova del pagamento dei mandati rilasciati dal sindaco e visti da un delegato del Ministero dei lavori pubblici relativi alle opere suddette, secondo le norme stabilite dall'articolo 2 della convenzione 23 marzo 1883, approvata con la legge 8 luglio 1883 n. 1482 (serie 3ª), e dall'articolo 12 della legge 20 luglio 1890 n. 6980 (serie 3ª); e per i pagamenti anteriori alla convenzione del 1883, mediante la prova legale del pagamento delle somme destinate all'esecuzione delle opere medesime.

Il Governo assume la rappresentanza del Comune di Roma nelle liti pendenti o che potessero essere iniziate in avvenire per l'esecuzione o la liquidazione delle opere governative nelle quali venne erogata la suddetta somma di lire 26,700,000, e tiene il Comune medesimo rilevato ed indenne delle conseguenze di esse, in quanto potessero portare un onere al Comune eccedente la somma ora indicata.

Il Comune però interverrà nelle liti medesime per provvedere di accordo col Governo alla comune difesa.

Art. 3.

Il Comune di Roma concede al Governo di continuare ad occupare gratuitamente per dieci anni dal 1° gennaio 1892 i quartieri o caserme San Bernardo, Santa Prassede, Cimarra, Clarelli e Traspontina, di proprietà comunale in forza dell'art. 13 della convenzione 14 novembre 1880, approvata con la legge 14 maggio 1881.

Queste caserme saranno consegnate al Comune anche prima del termine di dieci anni quando cessi la necessità per il Governo di valersene per uso militare.

Gli oneri, le imposte e le spese di manutenzione, così ordinarie come straordinarie, per le dette caserme saranno sostenuti dal Governo finchè ne durerà l'occupazione.

Il Governo consegnerà, senza dilazione, al Comune il locale dell'Ospedale militare di Sant'Antonio, come già fu consegnato il locale della caserma Sora in luogo della caserma Ravenna Grande, menzionata nel citato articolo 13 della convenzione 14 novembre 1880.

Art. 4.

Finchè il Tribunale civile e penale e le Corti di assise di Roma continueranno ad avere sede nell'ex-Convento dei Filippini, il Comune di Roma rimane esonerato dal pagamento della pigione dei locali all'uopo occupati, col diritto di far proprie le quote per questo titolo dovute dagli altri Comuni del circondario.

Quando i Tribunali e le Corti potranno essere collocati nel nuovo palazzo di giustizia, l'ex-Convento dei Filippini sarà assegnato in piena e libera proprietà del comune di Roma.

Art. 5.

Qualora il Governo volesse mettere, in tutto o in parte, in evidenza le Terme Diocleziane e restaurarle come monumento storico ed artistico, il Comune abbandonerà i locali da esso attualmente occupati, senza affacciare pretesa alcuna di indennità, purchè ad esso ne sia dato avviso un anno prima dell'effettivo inizio delle opere.

Finchè il Comune continuerà a tenere i locali medesimi, considerata la loro connessione colle Terme, se ne servirà soltanto per i servizi pubblici, ai quali attualmente sono destinati, o ad altri di simile natura, e provvederà a mantenerli in buono stato, di concerto col Ministero dell'istruzione.

Nel caso si dovesse disporre per lo scopo indicato nella prima parte di questo articolo, dei locali occupati dall'Ospizio dei ciechi, il Governo dovrà provvederlo di un'altra sede conveniente.

Art. 6.

La presente convenzione non obbliga il Comune se non dopo l'approvazione del Consiglio comunale; e nelle parti per le quali occorre la sanzione legislativa, non avrà effetto se non dopo che sarà emanata la legge relativa.

Roma, questo giorno quindici del mese di gennaio dell'anno milleottocentonovantadue.

GIOVANNI NICOTERA
ONORATO CAETANI
LUIGI PELLOUX
PASQUALE VILLARI
L. LUZZATTI
B. CHIMIRRI
DI RUDINÌ.

Il Numero 301 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nella tariffa generale dei dazi doganali, approvata con la legge del 14 luglio 1887, n. 4703 (serie 3ª), sono introdotte le modificazioni indicate nella seguente tabella:

Numero e lettera	DENOMINAZIONE delle MERCI	UNITÀ	DAZIO d' entrata
80	Filati di lino, e di canapa, semplici, greggi, che misurano per ogni chilogramma:		
a	Fino a 7,000 metri	Quintale	14
b	Più di 7,000 fino a 15,000 metri	id.	19
c	Più di 15,000 metri	id.	28

Art. 2.

Le disposizioni della presente legge entreranno in vigore il 1° luglio 1892.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Monza, addì 28 giugno 1892.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

Il Numero 302 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È abolito dal 1. luglio 1892 il dazio di esportazione di L. 38.50 al quintale fissato per la seta tratta semplice, addoppiata, o torta, greggia dal n. 145 lettera *a*, della tariffa dei dazi doganali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Monza, addì 28 giugno 1892.

UMBERTO

GIOLITTI

LACAVA.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

Il Numero 303 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È confermata, fino al 30 giugno 1893, la tara di 12.50 per cento stabilita dall'articolo 8 della legge del 14 luglio 1891, n. 391, per le casse di legno con due recipienti di latta contenenti olio minerale.

Due mesi prima che il termine sia compiuto, il Governo del Re dovrà presentare al Parlamento un progetto di legge nel quale il trattamento stabilito per le tare delle cassette nazionali e delle estere sia conciliato nel modo più conveniente.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Monza, addì 28 giugno 1892.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

Il Numero 289 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 19 ottobre 1859 n. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886 n. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886 n. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Visto il R. Decreto 16 agosto 1891, che modifica il regolamento sopracitato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari, da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alle opere della piazza di Venezia, denominate: forti Lido e Quattro Fontane e batteria S. Maria Elisabetta, vengono determinate, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dal piano annesso al presente, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro della Guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1892.

UMBERTO.

PELLOUX.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI.

Relazione *del Ministro dell'Istruzione Pubblica a* **Sua Maestà il Re**, *nell'udienza del giugno 1892, relativa al regolamenti dei Ginnasi e Licei.*

SIRE,

Per l'articolo 19 delle modificazioni che l'illustre mio predecessore introdusse nel Regolamento 24 settembre 1889 per i Ginnasi e i Licei, il candidato alla licenza liceale che sia caduto in qualsiasi materia d'esame deve, quando non riesca approvato nella sessione successiva, ripetere poi tutte quante le prove del gruppo cui quella materia appartiene. L'esperienza ha dimostrato che ciò non avviene senza taluno dei danni che suol recare un rigore soverchio.

È fuor di dubbio che alle lettere italiane e latine, sulle quali poggia l'istruzione classica, devesi attribuire una speciale importanza; e sembra per ciò opportuno che il giovane, non ancora maturo nelle discipline fondamentali, debba, a invigorire la propria coltura letteraria, fermarsi ancora sulle altre materie che sono il compimento necessario di quelle. Ma per la ragione medesima sembra, d'altra parte, non si rechi danno di sorta agli studii concedendo al giovane il quale superò le prove delle lettere italiane e delle latine, di ripetere negli anni di poi le sole materie in cui cadde.

Mi onoro perciò di presentare alla M. V., perchè si degni di approvarlo, l'unito decreto, il quale intende a ordinare l'esame della licenza liceale, con utile dei giovani e senza detrimento degli studi, in un sistema di temperata severità.

Il Numero 291 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le leggi vigenti sulla Pubblica Istruzione;

Veduto il Nostro decreto del 24 settembre 1889, che approva il regolamento per i ginnasii e licei;

Veduto l'altro Nostro decreto del 26 maggio 1891, che modifica alcune parti del regolamento predetto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I candidati alla licenza liceale, che nelle due sessioni di uno stesso anno non abbiano ottenuta l'approvazione per le lettere italiane o per le latine, dovranno ripetere tutte le prove delle materie letterarie e della filosofia.

Art. 2.

I candidati che abbiano ottenuta l'approvazione per le lettere italiane e per le latine, dovranno ripetere le prove delle sole materie in cui caddero.

Art. 3.

Nell'un caso e nell'altro il candidato dovrà pagare di nuovo la tassa prescritta per la licenza.

Art. 4.

Le presenti disposizioni sono applicabili anche ai candidati che nelle sessioni degli anni decorsi non superarono tutte le prove per la licenza.

Art. 5.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1892.

UMBERTO.

MARTINI.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI.

Il numero 300 della Raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge in data d'oggi, colla quale si dà esecuzione agli atti relativi al servizio internazionale delle poste, sottoscritti in Vienna il 4 luglio 1891, compreso quello per l'intervento della posta nelle associazioni a giornali ed a pubblicazioni periodiche, al quale il Governo aderì il 10 aprile 1892;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretarii di Stato per gli Affari esteri e per le Poste ed i Telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intiera esecuzione sarà data ai regolamenti, dei quali segue il tenore, per l'applicazione delle convenzioni e di taluni fra gli accordi speciali pel servizio delle poste, sottoscritti in Vienna il 4 luglio 1891, cioè:

a) al regolamento per l'esecuzione della convenzione principale dell'Unione universale delle poste;

b) al regolamento per l'esecuzione dell'accordo speciale, relativo allo scambio di lettere e di scatolette con valore dichiarato;

c) al regolamento per l'esecuzione dell'accordo speciale, relativo al servizio dei vaglia postali;

d) al regolamento per l'esecuzione della convenzione per lo scambio dei pacchi postali;

e) al regolamento per l'esecuzione dell'accordo speciale, relativo al servizio delle riscossioni.

Art. 2.

Piena ed intiera esecuzione sarà data del pari al regolamento per l'esecuzione dell'accordo speciale, relativo all'intervento della posta nelle associazioni a giornali ed a pubblicazioni periodiche, stipulato esso pure in Vienna il detto giorno fra altri Stati ed al quale il Governo aderì con successiva nota del R. Ambasciatore in quella residenza in data 10 aprile 1892.

Art. 3.

Tutti gli atti predetti avranno effetto dal 1° luglio p. v., ad eccezione di quelli relativi all'intervento della posta nelle associazioni a giornali ed a pubblicazioni periodiche, la cui attuazione è rimandata al 1° gennaio 1893.

Art. 4.

Dal 1° luglio p. v. le disposizioni dell'articolo 226 del regolamento generale pel servizio delle poste, approvato con R. decreto del 2 luglio 1890 n. 6954, saranno estese alle scatolette con valore dichiarato, provenienti dall'estero.

Dal giorno stesso saranno ammesse anche nel servizio internazionale le cartoline semplici dell'industria privata, da essere francate mediante francobolli, nei sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto del 20 giugno 1889, n. 6151.

Art. 5.

Con effetto pure dal 1° luglio p. v. saranno introdotte nel servizio interno le seguenti modificazioni, per uniformarlo al servizio internazionale:

a) il limite del peso dei campioni circolanti per mezzo della posta sarà elevato a 350 grammi, giusta la facoltà accordata al Governo coll'articolo 3 della legge in data d'oggi, colla quale si dà esecuzione agli atti di Vienna, relativi al servizio internazionale delle poste;

b) il limite dell'importo dei titoli ammessi alla riscossione per conto di terzi sarà elevato a lire 2000 per ciascuna spedizione, giusta la facoltà riservata al Governo coll'articolo 60 del testo unico delle leggi postali, qui sopra citato;

c) sarà tolto pei pacchi postali il limite del volume, giusta la facoltà del pari riservata al Governo coll'articolo 75 del testo unico predetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 28 giugno 1892.

UMBERTO.

BRIN.

FINOCCHIARO APRILE.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

(*I regolamenti di cui all'art. 1 del presente decreto saranno pubblicati nei prossimi numeri di questa* Gazzetta Ufficiale).

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (*3ª pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per 0|0, cioè: Numero 24812 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 270, al nome di Salle Francesco, Giuseppe ed Angelina fu Claudio, domiciliati in Cesena Torinese (Susa), minori, sotto l'amministrazione della loro madre Gazella Malvina vedova Salle, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedent all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Salle Pietro-Francesco, Giuseppe-Filippo ed Angelina-Pierina fu Claudio . . . . ., ecc. . . . . ., veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 31 maggio 1892.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Avviso.

(*3ª pubblicazione*)

È stato presentato (per traslazione) il certificato 5 0|0 N. 776297 per la rendita di lire 100, al nome di Ferlinghetti Giuseppe di Giovanni, domiciliato in Brescia, vincolato d'usufrutto in favore di *Signoria Barbera*. Su questo certificato esiste una dichiarazione irregolare di cessione per attergato, in data 30 giugno 1891, in cui il nome del primo cessionario venne con mezzo chimico cassato, sostituendovi il nome di Comensoli Vincenzo, a favore del quale venne rinnovata la cessione con dichiarazione successiva del 2 maggio 1892.

Essendo quindi possibile, che con tale alterazione nell'anzidetta dichiarazione si pregiudichino gl'interessi dei terzi.

Ai termini degli articoli 60 e 72 del Regolamento 8 ottobre 1870 n. 5942, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla traslazione richiesta, e si farà la consegna del nuovo certificato al nominato sig. Comensoli Vincenzo di Giacomo.

Roma, il 2 giugno 1892.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

MONTE DELLE PENSIONI per gli insegnanti nelle scuole pubbliche elementari amministrato dalla Cassa dei depositi e prestiti

ELENCO delle pensioni e delle indennità conferite dal Consiglio permanente di amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti nella sua adunanza del 25 giugno 1892, colla ripresa di quelle già conferite nelle adunanze anteriori.

N. d'ordine progressivo delle Pensioni	N. d'ordine progressivo delle Indennità	INSEGNANTI: COGNOME, NOME E PATERNITÀ	SEDE dell'ultimo insegnamento: comuni	SEDE dell'ultimo insegnamento: provincie	NATURA degli assegni conferiti: pensioni annue	NATURA degli assegni conferiti: indennità per una volta tanto
686	151	Complesso delle pensioni e delle indennità conferite nelle adunanze anteriori . . . . L.			186,483 15	131,869 28
		Pensioni e indennità conferite nell'adunanza del 25 giugno 1892				
687	»	Bussoli o Busolli Giulio fu Giuseppe	Arcade	Treviso	479 86	—
688	»	Millo Anna Maria Lucia fu Antonio	Racconigi	Cuneo	420 62	—
689	»	Perotto Giuseppe fu Gio. Battista	Cantona	Torino	319 87	—
690	»	Maffeis Maria fu Carlo	Lallio	Bergamo	308 08	—
691	»	Bellanto Maria fu Antonio	Marcaria	Mantova	259 81	—
692	»	Cassoci Caterina vedova Zenni fu Giuseppe	Cantagallo	Firenze	183 78	—
693	»	Caffarelli Angela fu Giovanni	Voltri	Genova	163 20	—
694	»	Mazzei Giuseppe fu Lorenzo	Cascina	Pisa	169 10	—
695	»	Fissore in Salvo Maria Antonietta fu Gio. Battista	Tortona	Alessandria	201 66	—
696	»	Billerey Ermenegilda Maria Luigia fu Marcantonio	Castelvero d'Asti	Id.	154 13	—
697	»	Corda in Rigacci Teresa fu Giacomo	Baceno	Novara	250 80	—
»	152	Gualdi in Campiglio Maria Carolina fu Giovanni	Villaromagnano	Alessandria	—	793 33
»	153	Piantini in Bossi Rosa fu Giovanni	Bosisio	Como	—	766 67
»	154	Gaballo Aurora fu Fedele	Andrano	Lecce	—	875 »
		Totale . . . . . L.			189,394 06	134,304 28

Roma, addì 25 giugno 1892.

Il Direttore generale del Debito Pubblico
Amministratore del Monte
NOVELLI

PROCURA GENERALE DEL RE IN GENOVA

In adempimento al disposto dell'art. 33 e per gli effetti di cui all'art. 29 della legge 13 settembre 1874 n. 2079,

Si rende noto:

che il sig. cav. Giuseppe Conti, già conservatore delle ipoteche in Sarzana, ha cessato dalle sue funzioni col giorno 1° aprile scorso, in seguito a collocamento a riposo per regio decreto 30 luglio 1891.

Genova, 25 giugno 1892.

Per il Procuratore Generale del Re
A. PIROLI, *sost.*

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di concorso

Colle norme prescritte dal Regolamento universitario, approvato col R. decreto 26 ottobre 1890 n. 7337, è aperto il concorso per professore straordinario alle seguenti cattedre:

Genova — Università: Diritto canonico.
Id. — Università: Storia della filosofia.
Napoli — Scuola superiore di medicina veterinaria: Patologia generale e anatomia patologica.

Le domande su carta bollata da lire 1,20 ed i titoli indicati in apposito elenco, dovranno essere presentati al Ministero della pubblica istruzione non più tardi del 31 ottobre 1892.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno, sarà considerata come non avvenuta.

Non sono ammessi lavori manoscritti.

Le pubblicazioni dovranno possibilmente essere in numero di copie bastevoli per farne la distribuzione ai componenti la Commissione.

Roma, 27 giugno 1892.

Il Direttore capo della Divisione per l'istruzione superiore
G. FERRANDO.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di concorso.

Colle norme prescritte dal Regolamento universitario, approvato col R. decreto 26 ottobre 1890 n. 7337, è aperto il concorso alle seguenti cattedre:

Per professore ordinario:

Università di Messina — Diritto civile.
» Pavia — Diritto civile.
» Palermo — Clinica chirurgica.
» Siena — Storia del diritto italiano dalle invasioni barbariche ai dì nostri.

Per professore straordinario:

Università di Catania — Botanica.
» Catania — Chimica generale.
» Messina — Chimica generale.
» Macerata — Scienza delle finanze e diritto finanziario.
» Napoli — Meccanica razionale.
» Palermo — Diritto commerciale.
» Palermo — Filosofia teoretica.
» Parma — Fisica sperimentale.
» Parma — Dermosifilopatia e clinica dermosifilopatica.
» Pavia — Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione.

Scuole di applicazione per gli ingegneri:

Napoli — Geometria pratica e celerimensura.
Padova — Idraulica pratica.
Palermo — Architettura tecnica.

Le domande su carta bollata da lire 1,20 e i titoli indicati in apposito elenco dovranno essere presentati al Ministero della Pubblica Istruzione non più tardi del 20 agosto 1892.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno sarà considerata come non avvenuta.

Non sono ammessi lavori manoscritti.

Le pubblicazioni dovranno possibilmente essere in un numero di copie bastevoli a farne la distribuzione ai componenti la Commissione.

Roma, 16 aprile 1892.

Il Direttore Capo della Divisione per l'istruzione superiore
G. FERRANDO.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di concorso

Colle norme prescritte dal Regolamento universitario, approvato col R. decreto 26 ottobre 1890 n. 7337, è aperto il concorso alle seguenti cattedre:

Per professore ordinario:

Università di Bologna: Letteratura greca

Per professore straordinario:

Università di Messina: Geografia.
» Modena: Ecoomia politica.

Le domande su carta bollata da lire 1,20 ed i titoli indicati in apposito elenco, dovranno essere presentati al Ministero della Pubblica Istruzione non più tardi del 15 settembre 1892.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno sarà considerata come non avvenuta.

Non sono ammessi lavori manoscritti.

Le pubblicazioni dovranno possibilmente essere in un numero di copie bastevoli a farne la distribuzione ai componenti la Commissione.

Roma, 10 maggio 1892.

Il Direttore
Capo della Divisione per la istruzione superiore
4 E. FERRANDO.

R. Accademia di Belle Arti in Parma

FONDAZIONE RIZZARDI-POLINI

A mente dell'art. 1° dello statuto, approvato con R. decreto 16 agosto 1832 e in seguito a deliberazione della Commissione amministrativa, è aperto *il quinto concorso* al premio di architettura di fondazione Rizzardi-Polini.

Essendo il premio nazionale, i concorrenti non potranno essere che italiani.

Scopo della fondazione è l'incoraggiamento e il progresso dell'architettura, non verrà perciò corrisposto che ad opere di *merito indiscutibile.*

I lavori già premiati non potranno più essere ammessi al concorso anche se parzialmente modificati

L'opera premiata rimarrà all'autore, ma è riservata all'Accademia facoltà di trarne copia.

Ove un lavoro si riconosca di pregio notevole, ma non tale da conseguire il premio all'autore si attribuirà una menzione onorevole attestata da diploma.

Il concorso è a soggetto libero, e la somma assegnata pel premio è di L. 400.

I concorrenti presenteranno al segretario-economo del R. Istituto di Belle Arti di Parma, entro il 1° novembre p. v., la rispettiva dichiarazione di partecipare al concorso, sottosegnandola con un motto, che sarà pure riprodotto sopra una busta suggellata, entro la quale sarà indicato il nome del concorrente e il soggetto dell'opera, insieme ad un attestato necessario a provare la sua nazionalità.

Tutte le opere, cartoni, disegni, ecc., dovranno essere inviati, franchi di porto, alla segreteria del predetto R. Istituto non più tardi del 1° dicembre p. v.

L'esposizione delle opere dei concorrenti durerà dal 15 dicembre a tutto il 15 gennaio 1893.

È riserbato al Collegio accademico artistico parmense il giudizio, il quale verrà pubblicato e partecipato agli interessati prima della chiusura dell'Esposizione.

Venti giorni dopo terminata l'Esposizione, i concorrenti saranno tenuti a ritirare le loro opere a proprie spese e per conto proprio, scorso il qual termine, la Presidenza non assumerà ulteriore responsabilità circa alla conservazione delle opere stesse.

Parma, 10 giugno 1892.

Il Presidente
AGOSTINO FERRARINI.

REGNO D'ITALIA

Il R. Provveditore agli studi della provincia di Terra di Lavoro

Vista la lettera del rettore del Convitto nazionale di Maddaloni del dì 20 aprile 1892 n. 187;

Visto l'art. 95 del regolamento per i Convitti nazionali del dì 11 novembre 1888;

NOTIFICA:

Art. 1. È aperto il concorso d'esame per due posti semigratuiti nel Convitto nazionale di Maddaloni.

Ai detti posti possono aspirare i giovani di scarsa fortuna, che godono i diritti di cittadinanza, abbiano compiuti gli studi elementari, e a tutto settembre dell'anno in corso, non abbiano oltrepassato l'età di dodici anni.

Al requisito dell'età è fatta eccezione per gli alunni dello stesso Convitto o di altro Convitto pubblico;

Il candidato proveniente da pubbliche scuole non è ammesso al concorso se nella sessione ordinaria non abbia superato gli esami di promozione dalla classe che ha frequentata durante l'anno come non è ammesso se voglia, nel concorso, esporsi all'esame non corrispondente alla classe da cui fu promosso.

Art. 2. Il concorso avrà luogo nel Liceo Giordano Bruno in Maddaloni il giorno 1° settembre prossimo venturo innanzi ad una Commissione che sarà nominata dal Consiglio scolastico provinciale

Per essere ammesso al concorso il candidato, non più tardi del giorno 31 luglio p. v. dovrà presentare al rettore del Convitto predetto i seguenti documenti:

a) Una istanza in carta legale scritta di sua propria mano, nella quale sia anche detto in quale scuola ed in quale classe abbia fatto gli studii;

b) La fede legale di nascita,

c) Un attestato di frequenza alla scuola e di promozione rilasciato dal Direttore;

d) Un certificato di moralità, rilasciato dalla Giunta municipale;

e) Una dichiarazione della Giunta municipale sulla professione del padre, sul numero e sulla qualità delle persone che compongono la famiglia, sulla somma che la famiglia paga a titolo di contribuzione, attestata dall'agente delle tasse, sul patrimonio dei genitori e del candidato stesso.

Art. 3. Tutti i documenti dovranno essere presentati entro il termine stabilito nel presente avviso di concorso; posteriormente nessuna istanza potrà essere accolta. Ogni frode in tali documenti sarà punita colla esclusione dal concorso. o con la perdita del posto quando già sia stato conferito.

Art. 4. L'esame di concorso seguirà per doppia prova scritta ed orale.

Art. 5. La prova scritta pei candidati provenienti dalle scuole elementari, consisterà in un componimento italiano, in un quesito di aritmetica; per gli allievi delle scuole classiche in un componimento italiano e in una versione dal latino secondo gli studi fatti.

Art. 6. La prova orale avrà luogo nei giorni che seguono immediatamente le prove scritte, e comprenderà tutte le materie proprie della classe dalla quale provengono i candidati. Tale prova sarà data pubblicamente e durerà quindici minuti sopra ogni materia.

Art. 7. I posti saranno conferiti per ordine di merito ai candidati che ottennero l'approvazione in tutte le parti dell'esame, e complessivamente non meno di otto decimi; preferendo, a merito pari, i più bisognosi e, fra questi, i figli d'impiegati governativi e di chi rese servigi allo Stato.

Caserta, 1° giugno 1892.

Il R. Provveditore agli studi
F. QUERCIA.

BOLLETTINO METEORICO

DELL' UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 28 giugno 1892.

STAZIONI	STATO DEL CIELO 7 ant.	STATO DEL MARE 7 ant.	TEMPERATURA Massima	TEMPERATURA Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Belluno	sereno	—	28 3	17 5
Domodossola	1/4 coperto	—	30 6	17 8
Milano	1/2 coperto	—	31 8	21 0
Verona	1/2 coperto	—	30 2	22 0
Venezia	sereno	calmo	29 8	23 4
Torino	coperto	—	29 1	21 4
Alessandria	1/4 coperto	—	31 3	21 6
Parma	1/2 coperto	—	31 8	19 9
Modena	1/4 coperto	—	29 6	21 7
Genova	1/4 coperto	calmo	29 0	22 2
Forlì	3/4 coperto	—	27 8	19 4
Pesaro	sereno	mosso	26 6	20 4
Porto Maurizio	sereno	calmo	29 5	20 0
Firenze	1/4 coperto	—	30 6	17 8
Urbino	1/4 coperto	—	23 4	16 4
Ancona	sereno	mosso	25 0	22 0
Livorno	sereno	calmo	30 8	21 0
Perugia	sereno	—	24 7	17 0
Camerino	1/4 coperto	—	21 1	14 9
Chieti	sereno	—	25 4	15 0
Aquila	sereno	—	25 0	13 3
Roma	sereno	—	31 9	20 0
Agnone	1/4 coperto	—	21 7	14 1
Foggia	sereno	—	27 4	13 5
Bari	coperto	legg. mosso	24 7	22 5
Napoli	sereno	calmo	27 2	19 3
Potenza	1/4 coperto	—	20 8	13 4
Lecce	sereno	—	26 5	20 5
Cosenza	1/4 coperto	—	28 0	17 4
Cagliari	sereno	calmo	29 5	16 6
Reggio Calabria	1/4 coperto	calmo	25 0	20 0
Palermo	1/2 coperto	calmo	31 2	17 9
Catania	sereno	calmo	29 0	20 5
Caltanissetta	sereno	—	30 2	17 9
Siracusa	sereno	calmo	30 8	19 9

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 28 giugno 1892

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì . . . . . = 763,3
Umidità relativa a mezzodì . . . . . = 23
Vento a mezzodì . . . . N E debole
Cielo . . . . 1/4 coperto.
Termometro centigrado { Massimo = 31°,?. Minimo = 20°,0.
Pioggia in 24 ore: — —

Li 28 giugno 1892.

In Europa pressione ancora anticiclonica al Centro, leggermente bassa al Nord della Russia, a 760 mill. al Sudest, minima a 750 in Lapponia. Varsavia 770; Atene 760; Arcangelo 755.

In Italia nelle 24 ore: barometro salito dovunque; venti freschi od abbastanza forti settentrionali al Centro e Sud del continente; alcune pioggiarelle sulla penisola Salentina, temperatura elevata.

Stamane: cielo misto; venti deboli a freschi settentrionali sul continente; barometro a 767 mill. al Nord; a 763 a Palermo, Bari, Lesina, a 762 lungo la costa ionica.

Mare mosso o agitato nel Canale d'Otranto.

Probabilità: venti specialmente settentrionali, deboli sull'Italia superiore, freschi altrove, cielo generalmente sereno.

BOLLETTINO METEORICO

DELL' UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 29 giugno 1892.

STAZIONI	STATO DEL CIELO 7 ant.	STATO DEL MARE 7 ant.	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	TEMPERATURA Minima nelle 24 ore precedenti
Belluno	1/4 coperto	—	28 1	19 5
Domodossola	sereno	—	30 2	20 8
Milano	sereno	—	32 7	22 4
Verona	coperto	—	30 5	23 2
Venezia	sereno	legg. mosso	30 7	20 2
Torino	3/4 coperto	—	28 8	23 4
Alessandria	sereno	—	31 3	19 7
Parma	1/4 coperto	—	31 2	22 9
Modena	1/4 coperto	—	29 0	19 6
Genova	sereno	calmo	29 3	22 9
Forlì	sereno	—	27 4	22 0
Pesaro	sereno	calmo	26 9	16 0
Porto Maurizio	sereno	calmo	29 8	20 5
Firenze	sereno	—	29 7	17 8
Urbino	sereno	—	23 8	16 5
Ancona	caliginoso	legg. mosso	26 0	21 3
Livorno	sereno	calmo	30 2	20 0
Perugia	sereno	—	25 7	18 2
Camerino	sereno	—	23 2	15 1
Chieti	sereno	—	26 8	18 4
Aquila	sereno	—	26 0	12 4
Roma	sereno	—	31 9	19 1
Agnone	sereno	—	22 9	15 4
Foggia	sereno	—	28 1	19 0
Bari	sereno	calmo	25 5	20 0
Napoli	sereno	calmo	28 0	21 0
Potenza	sereno	—	21 5	14 8
Lecce	sereno	—	27 5	20 8
Cosenza	1/4 coperto	—	27 2	16 0
Cagliari	sereno	calmo	31 0	17 6
Reggio Calabria	1/2 coperto	mosso	26 1	22 0
Palermo	sereno	calmo	30 4	17 8
Catania	sereno	calmo	29 1	21 2
Caltanissetta	sereno	—	29 6	18 1
Siracusa	1/4 coperto	legg. mosso	30 0	20 7

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 29 giugno 1892

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì . . . . . = 763,7

Umidità relativa a mezzodì . . . . . = 27

Vento a mezzodì . . . . . . W.

Cielo a mezzodì . . . . sereno.

Termometro centigrado { Massimo = 32°,7. Minimo = 19°,1.

Pioggia in 24 ore: — —

Li 29 giugno 1892.

In Europa pressione piuttosto bassa alle latitudini settentrionali, a 761 mm. sull'Arcipelago greco; a 767 in Polonia, a 769 nel golfo di Guascogna, Arcangelo 750, Zurigo 765.

In Italia nelle 24 ore: barometro leggermente disceso al Nord salito al sud; cielo generalmente sereno; venti qua e là freschi del 4° quadrante; temperatura specialmente elevata al Nord.

Stamane: cielo sereno; venti settentrionali deboli a freschi al Centro e Sud, calma al Nord; barometro a 766 mill. nell'Alta Italia, a 765 a Cagliari, Roma, Lesina; a 763 mm. a Lecce.

Mare calmo.

Probabilità: venti deboli vari; cielo generalmente sereno; temperatura in aumento.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

AQUILA, 28. — La città è splendidamente illuminata per la venuta del conte di Torino, al quale fu fatta stasera una calorosa dimostrazione.

S. A. R. si affacciò al balcone a ringraziare.

GENOVA, 28. — Alle ore 8 pom. nella palestra Colombo dell'Esposizione è cominciato il concorso delle bande musicali.

Sono intervenuti i generali De Sonnaz, Lanza di Busca, Osio e Ronchetti, le altre autorità ed un numeroso pubblico.

LONDRA, 28. — Gli ordini per la convocazione dei comizi elettorali furono spediti stasera in tutte le circoscrizioni.

COSTANTINOPOLI, 28. — Una quarantena di due giorni fu imposta alle navi provenienti dai porti del Mar Nero, da Suchumkale fino alla frontiera turca, a datare dal 25 corrente.

DIGNE, 28, — La Corte d'Assise ha condannato a morte il terrazziere italiano Morino, che uccise il suo compatriota Sazzia.

GENOVA, 29. — Stamane i velocipedisti fecero una corsa di resistenza.

La mèta era Novi Ligure.

La gara era di 50 chilometri.

Giunsero primo Ruscelli di Milano all'1 e 45, secondo Sauli di Pavia e terzo Engelmann di Milano.

Nella corsa del campionato italiano di 100 chilometri giunsero primo Cantù di Milano alle 3 e 51, secondo Ruscelli di Milano e terzo Tarlarini.

LONDRA, 29. — Il nuovo Parlamento sarà convocato il 4 agosto prossimo.

I giornali deplorano le intemperanze di linguaggio del principe di Bismarck, durante il suo soggiorno a Vienna.

Il *Times* ha da Teheran che il colera diminuisce a Meshed.

LONDRA, 29. — Le modificazioni introdotte a Parigi nella Convenzione sanitaria di Venezia, sono alcune di carattere esplicativo, altre sono sostanziali.

Queste sono dirette a ben determinare i caratteri od i sintomi di infezione colerica ed a regolare le disinfezioni e la durata dell'osservazione e delle quarantene.

Lo scambio delle ratifiche avrà luogo a Roma entro il 31 luglio prossimo.

PARIGI, 29. — In seguito a interrogatorio, Gilbert Leguay, già senatore, compromesso nelle malversazioni a danno della società per la fabbricazione della dinamite, fu arrestato.

Listino Ufficiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 28 giugno 1892.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI		IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.	OSSERVAZIONI
RENDITA 5 0[0 1.a grida	1 genn 92	—	—				96,05 96,17 1[2		
RENDITA 5 0[0 2.a grida		—	—	95,90	95 90				
detta (piccolo taglio)	»	—	—						
detta 3 0[0 1.a grida	1 aprile 92	—	—						
detta 3 0[0 2.a grida	»	—	—					18 —	
Cert. sul Tesoro Emiss. 1860-64	»	—	—					100 50	
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0[0	»	—	—					92 50	
Prestito R. Blount 5 0[0	»	—	—					100 50	
» Rothschild	1 giugno 92	—	—					102 — (1)	
Obbl. Municip. e Cred. Fondiario.									
Obbl. Municipio di Roma 5 0[0	1 genn. 92	500	500						
» 4 0[0 1.a Emissione	1 aprile 92	500	500					428 —	
» 4 0[0 2.a, 3.a, 4.a, 5.a e 6.a Emiss.	»	500	500					410 —	
» Cred. Fond. Banco S. Spirito	»	500	500	462 463	462 50				
» » » Banca Nazionale 4 0[0	»	500	500					477 —	
» » » » 4 1[2 0[0	»	500	500					486 —	
» » » Banco di Sicilia	»	500	500						
» » » » Napoli	»	500	500						
Azioni Strade Ferrate.									
Az. Ferr. Meridionali	1 genn. 92	500	500				677		
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500				528 528,50		
» » » certif. provv.	1 luglio 91	500	250						
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250						
» » Palermo, Mar. Trap. 1.a e 2a. E	1 aprile 92	500	500						
» » della Sicilia	1 luglio 91	500	500						
Azioni Banche e Società diverse.									
Az. Banca Nazionale	1 genn. 92	1000	750					1330 —	
» » Romana	»	1000	1000					1035 —	
» » Generale	1 luglio 91	500	425				375 75 76 1[4 76 1[2		
» » »	»	500	450				(77	378 50	
» » di Roma	1 genn. 90	500	250					450 —	
» » Tiberina	1 » 89	200	200					25 —	
» » Industr. e Comm. (antiche)	1 ottob. 91	500	500				550		
» » » » cert. prov.	»	500	400						
» » » » nuove liberate	»	500	500					490 —	
» Soc. di Credito Mobiliare italiano	1 genn. 92	500	400			526	530 31 31 1[2 32 34		
» » di Credito Meridionale	1 » 88	500	500						
» » Romana per l'Illum. a Gaz	15 aprile 92	500	500			905 909	905 19 20 22		
» » Acqua Marcia	1 magg. 92	500	500					1148 —	
» » Italiana per condotte d'acqua	1 genn. 90	500	500				261 60 1[2 61 2 2 1[2		
» » Immobiliare	1 » 92	500	500				173 176 (3 4 5		
» » dei Molini e Magaz. Generali	1 luglio 90	250	250				137		
» » Telefoni ed App. Elettriche	1 genn. 89	100	100						
» » Generale per l'Illuminazione	1 » 90	500	500				230		
» » Anonima Tramway Omnibus	»	125	125						
» » Fondiaria Italiana	1 genn. 89	150	150			113	114 115		
» » della Min. e Fond. Antimonio	1 ottob. 90	250	250						
» » dei Materiali laterizi	»	250	250						
» » Navigazione Generale Italiana	1 genn. 92	500	500					285 —	
» » Metallurgica Italiana	1 » 90	500	500					190 —	
» » della Piccola Borsa di Roma	1 dicem 91	250	250					210 —	
» » Cautchouc	1 genn. 90	200	200					40 —	
» » An. Piemontese di elettricità	1 » 91	250	250					250 —	
» » Risanamento di Napoli	1 » 92	250	250					179 —	
Azioni Soc. Assicurazioni.									
Az. Fondiarie Incendi	1 genn. 90	100	100					80 —	
» Fondiarie Vita	1 » 91	250	125					230 —	
Obbligazioni diverse.									
Obbl. Ferroviarie 3 0[0 Emiss. 1887-88-89	1 genn 92	500	500					290 —	
» » Tunisi Goletta 4 0[0 (oro)	1 luglio 91	1000	1000						
» Strade ferrate del Tirreno	1 genn 92	500	500					413 50	
» Soc. Immobiliare	1 ottob. 91	500	500					410 —	
» » 4 0[0	»	250	250					170 —	
» » Acqua marcia	»	500	500					500 —	
» » SS. FF. Meridionali	»	500	500						
» » FF. Pontebba Alta Italia	1 luglio 91	500	500						
» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0[0	1 aprile 92	500	500						
» » FF. Paler. Ma. Tra. I S. (oro)	»	300	300						
» » » » » II » »	1 genn. 91	300	300						
» » FF. Second. della Sardegna	»	500	500						
» » FF. Napoli-Ott. (5 0[0 oro)	»	250	250						
Buoni Meridionali 5 0[0	»	500	500						
Titoli a Quotazione Speciale.									
Rendita Austriaca 4 0[0 (oro)	»	—	—						
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 aprile 92	25	25						

OSSERVAZIONI:

Media dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno.

27 giugno 1892.

Consolidato 5 0[0 . . . . L. 95 904

Consolidato 5 0[0 senza la cedola del semestre in corso . . . » 93 734

Consolidato 3 0[0, nominale . . . » 57 875

Consolidato 3 0[0 senza cedola, nominale . . » 56 570

R. TANLONGO, Presidente

(1) ex coup £. 2,17.

Sconto	CAMBI		Prezzi fatti		Nomin.
2 1/2	Francia	90 giorni	— —	— —	102 27 1/2
	Parigi	Cheques	102 95	—	—
2	Londra	90 giorni	— —	— —	25 85
	»	60 giorni			
	»	Cheques			
	Vienna Trieste	90 giorni			
[illegible]	Germania	Cheques			

Risposta ai premi . . . } 27 Giugno
Prezzi di compensazione . . . }
Compensazione . . . 28
Liquidazione . . . 30

Sconto di Banca 5 1[2 0[0. Interessi sulle anticipazioni

Per il Sindaco: PIERO COSTA

Visto: Il Deputato di Borsa: L. GAUTTIERI.

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE GIUGNO 1892.

Titolo	Prezzo
Rendita 5 0[0	95 90
» 3 0[0	58 —
Obbl. Beni Eccles.	— —
Prest. Rotschild 5 0[0	102 —
Ob. città di Roma 4 0[0	425 —
» Credito Fondiario Santo Spirito	462 —
» Credito Fondiario Banca Nazionale	480 —
» Credito Fondiario Ban. Naz 4 1[2 0[0	485 —
Az. Fer. Meridionali	670 —
» » Mediterranee	525 —
» » » certif.	515 —
» Banca Nazionale	1330 —
» » Romana	1035 —
» » Gen vers 425)	372 —
» » » 450)	
Az. Banco di Roma	430 —
» Banca Tiberina	28 —
» » Ind. e Com.	550 —
» » » Certif.	490 —
» Soc. Cred. Mobil	573 —
» » » Merid.	— —
» » Gas stampigl.	885 —
» » Acqua Marcia st.	1140 —
» » Condot. d'ac.	260 —
» » Gen Illumin.	220 —
» » Tramway Om.	140 —
» » cert. prov.	— —
» » Molini e Magaz. Gen.	135 —
» » immobiliare	175 —
» » Fond. Italiana	— —
» » Min. Antim.	— —
Az. Soc. Mat. Later.	220 —
» » Navig. Gen. Italiana	290 —
» » Metallurgica Italiana	200 —
» » della Piccola Borsa	210 —
» » Caoutchouc	55 —
» » An. Piem. di Elettr.	250 —
» » Risanamen.	179 —
» Fondiar. incendi	80 —
» » Fond. Vita	230 —
Obbl. Soc. Imm. 5 0[0	410 —
» » » 4 0[0	170 —
» » Ferroviarie	290 —
» Ferr. Napoli-Ottaiano	211 —